

CONVENZIONE TRA

ASD SCAT- Polisportiva Santa Caterina con sede in (16134) Genova, via Sapri 11c, C.F. 95012310108 in persona del legale Rappresentante pro-tempore, dottor Guido Costa (qui di seguito anche solo "SCAT"),

e

Casa di Cura Villa Montallegro S.p.A. con sede in (16145) Genova, via Monte Zovetto 27, C.F. e numero REA 80031550108, P.IVA 00967100108, in persona del suo Amministratore delegato e legale Rappresentante pro-tempore, dottor Francesco Berti Riboli (di seguito anche solo "Montallegro"),
(nel seguito altresì denominate congiuntamente le "Parti").

PREMESSO CHE

- a) SCAT è un'Associazione polisportiva e, tra le attività svolte a favore dei propri Soci, ricerca le migliori condizioni possibili, in termini di qualità e di costi, per servizi erogati da terzi; in particolare nell'ambito delle prestazioni di natura sanitaria è interessata a mettere a disposizione, in favore dei propri Soci, servizi di diagnostica per immagini (radiologia, ecografia, TC, etc.), visite specialistiche, riabilitazione post chirurgica, con disponibilità di palestra, vasca di riabilitazione e altre prestazioni eventualmente individuate;
- b) Montallegro è una rinomata Casa di Cura dotata di attrezzature, tecnologia e personale qualificato per fornire in favore degli iscritti a SCAT i suindicati servizi;
- c) Montallegro intende inoltre promuovere la propria organizzazione aziendale e, più in generale, i propri servizi, anche attraverso iniziative promo-pubblicitarie;
- d) SCAT e Montallegro hanno la disponibilità e il pieno diritto di utilizzazione dei marchi di cui agli allegati A e B (di seguito anche solo il "marchio SCAT" e il "marchio Montallegro");
- e) le Parti pertanto intendono quindi porre in essere un rapporto di collaborazione, nei termini e secondo le condizioni di cui infra.

Tutto quanto sopra premesso, tra le Parti

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue.

Art. 1 – Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati formano parte essenziale e integrante dell'accordo (di seguito, anche solo la "Convenzione").



Art. 2 – Oggetto e modalità attuative

La Convenzione, rivolta ai Soci regolarmente iscritti a SCAT, comprende l'offerta dei servizi di natura sanitaria (diagnostica e riabilitativa) alle condizioni economiche stabilite sulla base delle schede allegate.

Le parti convengono che la cessazione dell'iscrizione di ciascun Socio, per qualsiasi motivo, dal rapporto con SCAT comporta l'immediata decadenza, per il singolo, dell'utilizzo della Convenzione; sarà onere di SCAT segnalare per iscritto a Montallegro la decadenza del singolo iscritto dalla Convenzione.

Le modalità attuative della Convenzione saranno:

- l'adesione alla convenzione prevede che il Socio disponga di un documento che ne attesti l'iscrizione a SCAT a cui ne avrà fatto richiesta;
- Montallegro si impegna tempestivamente a comunicare a SCAT ogni variazione tariffaria che possa avere riflessi sulla Convenzione.

Art. 3 – Impegni di Montallegro

Montallegro si impegna a eseguire in favore dei Soci di SCAT le prestazioni indicate nell'allegato C, regolamentate esclusivamente sulla base delle condizioni di erogazione in essere presso Montallegro.

Art. 4 – Impegni di SCAT

4.1. SCAT si impegna a render noto ai propri Soci che l'utilizzo della Convenzione è regolamentato esclusivamente sulla base delle condizioni di erogazione in essere presso Montallegro; non sarà responsabile, in alcun modo, per eventuali inadempienze agli obblighi di pagamento verso Montallegro da parte dei propri Soci che usufruiranno dei servizi in Convenzione.

4.2. Per la durata della Convenzione, SCAT si impegna a riconoscere a Montallegro la qualifica di "Partner", promuovendo la Convenzione ai propri Soci attraverso tutti i propri canali (avviso in segreteria ovvero affisso in bacheca sociale, sito internet, mailing, social network e ogni altra forma promozionale e informativa).

4.3. Per la durata della Convenzione, SCAT concede a Montallegro la possibilità di utilizzare i propri marchio e/o fotografie per campagne di comunicazione pubblicitaria su servizi fruibili in Montallegro.

Art. 5 - Responsabilità, assicurazioni e sicurezza



Montallegro riconosce la propria piena ed esclusiva responsabilità per la corretta esecuzione degli esami e delle prestazioni previste dalla Convenzione che verranno effettuate dalla stessa in piena autonomia.

Montallegro garantisce di avere stipulato apposita polizza R.C. con primaria compagnia di assicurazione con massimali adeguati ai rischi derivanti dall'esercizio della sua attività.

Montallegro riconosce espressamente di operare in conformità con quanto disposto dal D.lgs. n. 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni, in materia di sicurezza.

Art. 6 – Privacy

In considerazione del fatto che Montallegro entrerà in possesso di dati personali e sensibili degli iscritti di SCAT, Montallegro si impegna a trattare tali dati nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs 30 giugno 2003, n.196 (c.d. Codice della Privacy) e dichiara di aver adottato le misure di sicurezza prescritte dalla predetta normativa per la conservazione, trattamento e distruzione dei dati archiviati.

Art. 7 – Durata

La Convenzione avrà durata annuale dalla data di sottoscrizione e sarà tacitamente rinnovata dalle parti, salvo revoca da parte di uno dei sottoscrittori la convenzione, da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata due mesi prima.

Le condizioni oggetto della Convenzione vengono applicate con decorrenza immediata.

Art. 8 – Diritti di proprietà intellettuale

Le Parti garantiscono vicendevolmente di avere piena titolarità e disponibilità di tutti i diritti di proprietà intellettuale e di qualsiasi altro eventuale diritto relativo rispettivamente al marchio Montallegro e al marchio SCAT. Le Parti garantiscono altresì che l'uso di detti marchi, in conformità con quanto previsto dalla Convenzione, non costituirà violazione di diritti di terzi. Le Parti, pertanto, si impegnano vicendevolmente a mantenersi indenni e manlevarsi da qualsiasi danno, diretto o indiretto, causato a terzi e/o da qualsivoglia pretesa di terzi conseguente e/o connessa all'uso del marchio Montallegro e del marchio SCAT.

Art. 10 – Recesso

Le Parti concordano che, nel caso in cui nuovi aspetti non considerati in fase di definizione della Convenzione, comportassero sostanziali modifiche agli obblighi assunti dalle Parti stesse, sarà reciprocamente consentito loro di recedere dalla Convenzione



senza alcun indennizzo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373 c.c., salve le prestazioni già eseguite e in corso di esecuzione.

Art. 11 – Nullità – principio di conservazione del contratto.

L'eventuale nullità di singole clausole non comporterà la nullità dell'intera Convenzione. Qualora una clausola dovesse risultare invalida, le Parti negozieranno in buona fede per sostituirla con altra valida, avente nell'insieme gli effetti a essa più vicini possibile.

Art. 12 – Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione relativa alla Convenzione dovrà essere effettuata a mezzo raccomandata AR da inviarsi agli indirizzi indicati ovvero a mezzo posta elettronica certificata da inviarsi agli indirizzi:

per SCAT: info@asdscatgenova.it / 010.9418859

per Montallegro: montallegro@pec.montallegro.it / tel. 010.3531201

Art. 13 – Norme finali

Nell'ipotesi in cui Montallegro stipuli con altra Associazione un'analoga Convenzione che preveda condizioni migliorative, parziali o globali, di quelle ivi previste, Montallegro si impegna a esaminare con SCAT la possibilità di estendere le migliori condizioni anche alla Convenzione.

Le Parti si impegnano a incontrarsi annualmente per verificare l'andamento dei rapporti, studiare la soluzione a eventuali problemi che dovessero insorgere e, comunque, per migliorare e sviluppare la Convenzione. Le condizioni e i servizi indicati nella Convenzione si intendono modificabili per accordo tra le Parti, anche nel corso della sua validità, esclusivamente con scambio di corrispondenza.

Art. 14 – Codice Etico e M.O.G.

SCAT vivere dichiara di conoscere il contenuto del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, nonché il Codice Etico e il Modello di Organizzazione e Gestione adottati da Montallegro ai fini del D.lgs. n. 231/2001 (pubblicati sul sito www.montallegro.it) e si impegna, pertanto, a osservare i principi etico-comportamentali adottati dall'altra Parte contrattuale e a non tenere condotte che possano comportarne il coinvolgimento in fatti penalmente rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.

Il rispetto delle previsioni contenute nel Codice Etico e nel Modello 231 è un elemento essenziale dell'organizzazione aziendale di Montallegro e rappresenta un presupposto della volontà della stessa di sottoscrivere la Convenzione. Pertanto, l'inosservanza, anche



parziale, di SCAT e/o di suo dipendente / fornitore / partner di una delle previsioni contenute nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione e Gestione adottati da SCAT del meglio vivere costituisce un grave inadempimento degli obblighi contrattuali assunti e legittima Montallegro, il cui Codice è stato violato, a risolvere la Convenzione in essere con effetto immediato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento di ogni danno eventualmente procurato.

Art. 15 - Foro Competente

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione o alla risoluzione della Convenzione sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Genova.

La Convenzione, comprensiva degli allegati, si compone di n.13 fogli e viene redatta in n. 2 esemplari.

Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

Genova, ____ marzo 2017

ASD SCAT- Polisportiva Santa Caterina

il legale Rappresentante


Guido Costa

Il Presidente



allegati

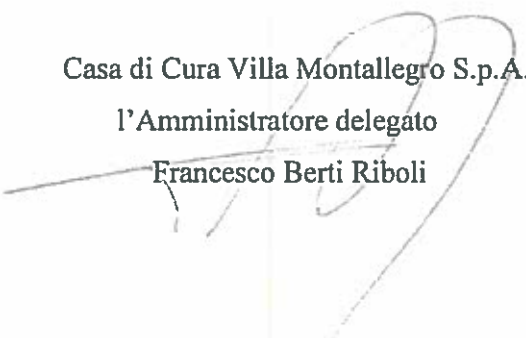
A) marchio SCAT

B) marchio Montallegro

C) prestazioni e condizioni economiche

Casa di Cura Villa Montallegro S.p.A.

l'Amministratore delegato


Francesco Berti Riboli